



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **593**

Prot. n. 112/11-L

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Determinazione dei limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC), ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Il giorno **01 Aprile 2011** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

nell'ambito dell'ordinamento urbanistico provinciale, così come riformato nella scorsa legislatura mediante l'approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale e della nuova legge urbanistica provinciale, alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC) viene attribuita una funzione di assoluta rilevanza.

L'articolo 8 della legge provinciale n. 1 del 2008, nel disciplinare le competenze e la composizione delle commissioni, al comma 9 stabilisce che *“Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i componenti delle CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.”*

Con il presente provvedimento si intendono pertanto stabilire i predetti limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni da parte delle comunità.

Nella determinazione del livello minimo e massimo dei compensi, si è tenuto conto dell'opportunità di prevedere un compenso legato alla presenza dei componenti della commissione alle sedute nonché un compenso per l'attività istruttoria effettuata su pratiche di tutela del paesaggio ed edilizie ovvero ai fini dell'espressione della valutazione di coerenza dei piani regolatori generali al piano territoriale della comunità.

L'importo minimo si riferisce pertanto ad un'ipotesi di impegno minimo del componente rapportato alla sola presenza alle sedute della commissione; l'importo massimo tiene conto di un impegno oneroso caratterizzato, oltre che dalla presenza alla commissione, anche dall'istruttoria di un rilevante numero di pratiche paesaggistiche ed edilizie nonché dalle esigenze istruttorie richieste ai fini dell'espressione del parere della commissione nell'ambito delle procedure di approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti. In particolare il gettone di presenza potrà variare da un minimo di Euro 100 fino ad un massimo di Euro 200 a seduta. Il compenso per ogni pratica effettivamente istruita dall'esperto incaricato, qualora la stessa richieda, per la sua rilevanza e complessità, delle verifiche ulteriori rispetto a quelle normalmente effettuabili durante la seduta della commissione sulla base dell'istruttoria degli uffici tecnici competenti, potrà variare da un minimo di Euro 21 ad un massimo di Euro 25, considerando un tetto massimo annuo di 200 pratiche assegnabili ad istruttoria qualificata del medesimo componente. Oltre al compenso per pratica, la comunità può riconoscere anche il trattamento di missione; a tal fine si fa riferimento al trattamento di missione previsto per i dipendenti della Provincia.

I compensi determinati nel rispetto dei limiti di cui sopra si ritengono comprensivi di ogni spesa sostenuta per l'incarico. Rimane fermo che i compensi possono essere riconosciuti solo in relazione alla presenza alle sedute della commissione nonché in rapporto al diverso impegno richiesto ai singoli componenti.

Sui contenuti della presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali che si è espresso favorevolmente con nota di data 16 marzo 2011, prot. n. 242, ai fini dell'intesa richiesta dal citato comma 9 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 1 del 2008.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

- visto, in particolare, l'articolo 8 della medesima legge provinciale n. 1 del 2008;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, i limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC) secondo quanto specificato in premessa;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

PGM